

Presunzione di responsabilità del conducente: **istruttore di guida**

In tema di risarcimento per i danni derivati dalla circolazione stradale, il c.d. "istruttore" di guida non può considerarsi soggetto potenzialmente equiparabile al conducente ai fini dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 32 della legge n. 990 del 1969, con la conseguenza che il suddetto può considerarsi corresponsabile del sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente espletato le sue funzioni "istruttive" ed ha invece diritto al risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui questi possano ascrivere al conducente.

Sez. III, sent. n. 4381 del 13-05-1987, Soc. Lloyd Assicurazioni c. Esposito (rv 453114).